

# IMPOSTA DI SOGGIORNO

## NOVITA' 2020

Il Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 (Decreto Rilancio) cambia la qualificazione giuridica dei titolari delle strutture ricettive, individuandoli quali **responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi**. Inoltre, c'è **l'obbligo della presentazione di apposita dichiarazione cumulativa** (le cui modalità saranno definite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso), da presentare telematicamente **entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo**. I gestori delle strutture ricettive, rispondono, poi, degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

L'intero sistema di riscossione e contabilizzazione dell'imposta di soggiorno risulta, così, attratto nel regime del **responsabile d'imposta, soggetto che risponde del pagamento del tributo solidalmente con il contribuente obbligato principale, nei cui confronti vanta il diritto di rivalsa**, secondo la disciplina definita nell'articolo 64, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973. Ciò vuol dire che **il responsabile d'imposta risponde in proprio del versamento del tributo, anche nell'eventualità in cui il soggetto passivo (l'ospite) si rifiuti di pagare o comunque non versi**. Come conseguenza, sono irrogabili tanto la sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento prevista dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997, quanto quella legata all'obbligo dichiarativo, con una precisazione: è prevista una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta sia nel caso di denuncia omessa (in linea con il regime sanzionatorio previsto per gli altri tributi locali), sia nel caso di denuncia infedele, che, di regola, è punita con una sanzione più lieve (compresa tra il 50 ed il 100 del tributo dovuto).